Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. 1651.
Approvazione della variante al piano regolatore di Albaro (Genova) per la zona di San Pietro alla Foce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 giugno 1914, n. 667, con la quale fu approvato il piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova nella regione di Albaro;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1934-XIII, presentata dal comune di Genova per ottenere che sia approvata, a norma dell'articolo 3 della legge succitata, una variante dell'anzidetto piano regolatore per la zona denominata San Pietro alla Foce e delimitata dal corso Italia, via Lavinia, strada a nastro, via Piave, via Cesare Battisti, via Trento, via Nizza e via Casaregis, nonchè il relativo piano particolareggiato di esecuzione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni furono presentate contro il progetto di variante tre opposizioni, le quali poi furono in seguito regolarmente ritirate;

Considerato che l'opportunità della variante è manifesta, poichè mediante essa potrà essere raggiunto lo scopo di migliorare la viabilità della zona e di permettere una migliore disposizione ed utilizzazione degli scomparti fabbricabili;

Ritenuto però, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, per salvaguardare il carattere paesistico della zona, sia da vincolarsi a verde la zona interna della nuova via circolare e sia da rimandare la lottizzazione e la conseguente costruzione di edifici, tanto nella zona esterna alla via circolare quanto nella zona alta, a dopo l'approvazione del prossimo piano generale e relativo regolamento di lottizzazione e zonizzazione della località in questione;

Considerato che la competente Autorità militare ha dato il suo prescritto nulla osta all'approvazione della variante;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le osservazioni e limitazioni suespresse, è approvata la variante al piano regolatore e d'ampliamento della regione di Albaro in Genova, per la zona denominata San Pietro alla Foce e delimitata dal corso Italia, via Lavinia, strada a nastro, via Piave, via Cesare Battisti, via Trento, via Nizza e via Casaregis, nonchè il relativo piano particolareggiato di esecuzione.

Tale progetto di variante ed il relativo piano particolareggiato di esecuzione saranno complessivamente vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria tinteggiata in iscala 1.1000 ed in un elenco delle proprietà da sottoporre ad espropriazione od a

vincolo, documenti approvati con deliberazione podestarile n. 1963 del 26 ottobre 1934-XII ed uniti al presente decreto quale parte integrante.

Il termine di esecuzione della variante come sopra approvata è quello stesso assegnato per l'attuazione del piano generale di massima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. **1652**.
Distacco della frazione Oca dal comune di Porto Tolle e sua aggregazione a quello di Taglio di Po.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Oca del comune di Porto Tolle ne ha richiesto l'aggregazione al comune di Taglio di Po;

Vedute le deliberazioni 21 maggio 1935-XIII, n. 1666, del podestà di Taglio di Po, 8 giugno successivo n. 59-3603 del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Porto Tolle e 15 ottobre detto anno n. 70 del Rettorato della provincia di Rovigo;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 16 giugno 1936-XIV, si intende nel presente decreto integralmente riportato;

Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Oca è staccata dal comune di Porto Tolle ed aggregata a quello di Taglio di Po.

Il confine fra i Comuni predetti è delimitato in conformità della pianta topografica vistata addì 20 maggio 1936-XIV, dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 39. — MANCINI.

N. B. — La pianta viene pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. **1653**.
Norme per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere generale nell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle Colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico per l'Africa Orientale Italiana;

Riconosciuta l'opportunità di attribuire al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana l'approvazione di progetti di opere pubbliche di interesse generale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana approva i progetti di cui all'art. 21 delle norme per la esecuzione delle opere pubbliche nelle colonie, approvate con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397:

a) quando trattasi di opere che per lo scopo cui tendono o per i territori nei quali debbono essere compiute siano riconosciute di interesse generale con decreto del Ministro per le colonie;

b) nei casi previsti da disposizioni speciali.

Art. 2. — Presso il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana è istituito un Comitato superiore tecnico il quale, nei casi stabiliti nel precedente articolo, dà il parere prescritto dall'art. 11 delle citate norme per la esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 3. — Il Comitato di cui al precedente articolo è composto:

del Vice Governatore generale che lo presiede;

di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nominato dal Ministro per le colonie, su proposta di quello per i lavori pubblici;

di un direttore superiore del Governo generale;

dei capi dei servizi tecnici civili o militari che siano chiamati a parteciparvi con decreto del Governatore generale;

del capo della Ragioneria del Governo generale;

un funzionario del ruolo coloniale di Governo di grado non inferiore al 9° adempie le funzioni di segretario del Comitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. **1654**.
Approvazione della convenzione 5 luglio 1934 stipulata dallo Stato con la Società per la funivia del Colle per la concessione alla medesima dell'esercizio della esistente funicolare aerea fra le frazioni di Campiglio e di Colle, in Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sentita la Regia Commissione delle funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 5 luglio 1934-XII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società per la funivia del Colle » per la concessione a quest'ultima, senza sussidio governativo, dell'esercizio della esistente funicolare aerea, in servizio pubblico, fra le frazioni di Campiglio e di Colle, in Bolzano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 agosto 1936-XIV, n. **1655**.
Ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

N. 1655. R. decreto 14 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene modificato il R. decreto 21 giugno 1934-XII, n. 1120, concernente l'ordinamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1936 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1936-XIV.

Organizzazione del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358, che detta norme sulla disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 febbraio 1934, che approva il ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 441;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di provvedere all'ordinamento dei servizi relativi alle migrazioni e alla colonizzazione;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Il ruolo del personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione si compone di un direttore generale (grado IV, gruppo *A*), di due ispettori generali (grado V, gruppo *A*), di quattro direttori capi divisione e due ispettori superiori (grado VI, gruppo *A*), di quattro capi sezione e tre ispettori (grado VII, gruppo *A*), di otto consiglieri (grado VIII, gruppo *A*), di otto primi segretari (grado IX, gruppo *A*), di cinque segretari e vice segretari (grado X-XI, gruppo *A*), di un archivista capo (grado IX, gruppo *C*) e di due archivisti (grado X, gruppo *C*).

Le assunzioni in ruolo e le promozioni nel ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione sono fatte dal Capo del Governo, su proposta del commissario con l'osservanza delle disposizioni generali in materia.

Art. 2. — Per l'attuazione dei compiti ad esso assegnati il Commissariato è autorizzato ad istituire nei limiti dei posti degli organici in vigore propri uffici nel Regno e nelle Colonie.

Art. 3. — L'assunzione al grado iniziale del gruppo *A* dell'organico del Commissariato è fatta, per due terzi dei posti vacanti, mediante concorso per titoli o per esami, tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato di gruppo *A* forniti di laurea; e per un terzo fra gli impiegati non di ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione e delle altre Amministrazioni dello Stato forniti di laurea.

Il grado iniziale del gruppo *C* è conferito mediante concorso per titoli fra gli impiegati dell'Amministrazione dello Stato di gruppo *C* che rivestono almeno il grado XI.

Art. 4. — Gli impiegati del ruolo organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione sono impiegati dello Stato; ad essi sono applicabili tutte le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato.

Art. 5. — In apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero delle finanze sarà iscritta la somma necessaria per il pagamento degli stipendi e assegni dovuti ai funzionari di ruolo del Commissariato.

È abrogato in conseguenza il disposto dell'art. 14, lettera *A*), della legge 9 aprile 1931, n. 358.

Art. 6. — Per il controllo sulla gestione del Commissariato è istituita una Commissione di revisori, composta di tre membri da nominarsi con decreto del Capo del Governo.

Uno dei revisori è designato dal Ministro per le finanze tra i funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

Detti revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Oltre ad esercitare le funzioni di controllo, la Commissione dei revisori presenta annualmente una relazione sul conto consuntivo al Ministro per le finanze, che la sottopone al Capo del Governo per l'approvazione del conto medesimo.

Art. 7. — Nella prima attuazione del presente decreto i termini per le promozioni ai gradi V e VI degli attuali funzionari di ruolo del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, sono ridotti ad un anno.

Il personale di altre Amministrazioni dello Stato, comandato da oltre un anno a prestare servizio presso il Commissariato, può essere assunto nel corrispondente gruppo di ruolo organico del Commissariato stesso al grado non superiore a quello attualmente ricoperto.

I posti di ruolo di gruppo *A* che risultassero ancora vacanti saranno conferiti mediante concorso per titoli o per esame, ai funzionari dello Stato di gruppo *A*, muniti di laurea, di grado immediatamente inferiore a quello dei posti da ricoprire.

Gli impiegati a contratto del Commissariato che otterranno il passaggio nel ruolo organico avranno diritto alla liquidazione delle quote di previdenza da loro versate.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua data, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro per le finanze: BIANCHINI. — *Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1936 - Anno XIV
Registro 9 Finanze, foglio 144 — D'ELIA.

(3716)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 13 posti di esaminatore di 4ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;

Considerato che nel ruolo speciale tecnico della proprietà intellettuale risultano disponibili 13 posti di esaminatori di 4ª classe (grado 10, gruppo *A*);

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la nota 23 giugno 1936, n. 4858.2.14/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 13 posti di esaminatore di 4ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale.

Art. 2. — Potranno prendere parte al concorso gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti o altra non di ruolo comunque denominata, prestino ininterrottamente la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928 presso l'Ufficio della proprietà intellettuale. Ad un terzo dei posti potranno per altro anche partecipare avventizi od equiparati in servizio presso altri uffici del Ministero delle corporazioni e aventi gli stessi requisiti. Di questi ultimi posti due saranno concessi ai laureati in ingegneria e due ai laureati in chimica.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3. — Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso della laurea in ingegneria o in chimica qualunque sia la specialità in cui siano state conseguite.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° originale o copia autentica di una delle lauree indicate nel precedente art. 3;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è inscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui il concorrente presta servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata, e sia attestato che il concorrente è tuttora in servizio.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'Ufficio sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6. — L'esame consterà di una prova scritta e di una orale sui seguenti programmi a seconda che si tratti di laureati in ingegneria o di laureati in chimica.

Programma per i laureati in ingegneria.

Prova scritta:

Tecnologia delle industrie metallurgiche, meccaniche, tessili, del legno e delle pietre.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto della prova scritta e inoltre sulle seguenti:

a) macchine elettriche;

b) legislazione in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio;

c) elementi di statistica;

d) lingua francese.

Programma per i laureati in chimica.

Prova scritta:

Tecnologia chimico-industriale delle industrie dei coloranti, dei concimi, della seta artificiale, delle tintorie e dei prodotti alimentari.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto della prova scritta ed inoltre sulle seguenti:

a) legislazione in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio;

b) elementi di statistica;

c) lingua francese.

Il concorrente potrà inoltre chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese e tedesca.

Art. 7. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 8. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 17[illegible]; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305.

Art. 9. — I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di esaminatore di quarta classe, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

(3677) *Il Ministro*: LANTINI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 8 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della proprietà intellettuale;
Considerato che, alla data di entrata in vigore del citato Regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, erano disponibili nel ruolo amministrativo 16 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*);
Vista la nota 23 giugno 1936 n. 4858 2.14/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 8 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

Art. 2. — Potranno prendere parte al concorso:

1° gli impiegati che alla data del 17 febbraio 1936 appartenevano e tuttora appartengano, a ruoli di gruppo *B* del Ministero delle corporazioni, purchè non siano pervenuti a tale gruppo in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

2° gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, prestino ininterrottamente la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da uffici provinciali del Ministero, presso i servizi centrali del Ministero stesso e che, alla data del 17 febbraio 1936, esercitavano, e tuttora esercitino, le funzioni proprie del ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3. — Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali, economiche e politiche, in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali), via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di conseguito diploma di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° originale o copia autentica di una delle lauree indicate nel precedente articolo 3;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso il Ministero delle corporazioni dovranno unire inoltre all'istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata, e sia attestato che il concorrente esercita le funzioni proprie del ruolo amministrativo del Ministero delle corporazioni.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di 3 mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta o la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Diritto civile e diritto commerciale.
2. Diritto sindacale e corporativo; economia corporativa.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

Diritto amministrativo, legislazione in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio, elementi di statistica e lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 7. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 8. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto di più nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305.

Art. 9. — I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice-segretario, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3678)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 5 posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo B) nel ruolo speciale della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà intellettuale;

Considerato che nel ruolo speciale della Proprietà intellettuale risultano disponibili 5 posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*);

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la nota 23 giugno 1936, n. 4858.2.14/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a 5 posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo speciale della Proprietà intellettuale.

Art. 2. — Potranno prendere parte al concorso:

1° gli impiegati che alla data del 17 febbraio 1916 appartenevano, e tuttora appartengono, a ruoli di gruppo *C* del Ministero delle corporazioni, purchè non siano pervenuti a tale gruppo in base al R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

2° gli impiegati che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata prestino ininterrottamente la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da uffici provinciali del Ministero, presso i servizi centrali del Ministero stesso e che, alla data del 17 febbraio 1936, esercitavano, e tuttora esercitino, funzioni di gruppo *B*.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3. — Per avere titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 4. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengano prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di conseguito diploma di licenza.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5. — Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° originale o copia autentica di uno dei diplomi di licenza indicati nel precedente art. 3;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno dall'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso il Ministero delle corporazioni dovranno unire inoltre all'istanza un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata e sia attestato che il concorrente esercita funzioni di gruppo *B*.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6. — L'esame consterà di due prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto civile e di diritto commerciale.
2. Nozioni di diritto sindacale e corporativo.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul programma delle prove scritte ed inoltre su nozioni di diritto amministrativo, su elementi di statistica e sulla legislazione in materia di privative industriali e di marchi di fabbrica e di commercio.

Art. 7. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 8. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305.

Art. 9. — I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice coadiutore aggiunto, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

(3679) *Il Ministro*: LANTINI.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 47 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel personale dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma riguardante i servizi della Proprietà Intellettuale;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la nota 23 giugno 1936, n. 4858.2.14/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso.

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 47 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) nel personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 2. — Potranno prendere parte al concorso:

1° gli impiegati, provvisti di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 4, che, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti o altra non di ruolo comunque denominata, prestino la loro opera almeno dal 31 dicembre 1928, anche se pagati da Uffici provinciali del Ministero delle Corporazioni, presso i servizi centrali del Ministero stesso e che, alla data del 17 febbraio 1936, esercitavano, e tuttora esercitino, le funzioni proprie del personale del ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni;

2° gli impiegati, di cui al precedente comma, anche se non provvisti del titolo di studio, purchè esercitino da almeno due anni, alla data del 17 febbraio 1936, attribuzioni proprie del ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni e vengano inoltre dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di partecipare al presente concorso.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni — Direzione generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni, degli affari generali e del personale (Divisione del personale e degli affari generali) via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome e paternità ed il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni salvo che per il titolo originale di studio.

In questo caso il concorrente potrà sostituire i documenti di cui al n. 2 del seguente articolo con un certificato di conseguito diploma di licenza.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4. — Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° diploma originale (o copia autentica) di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola tecnica, di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare questo certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario; nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XIV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta. Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

11° certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui il concorrente presta servizio nel quale sia indicata la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata, e sia attestato che il concorrente esercita le funzioni proprie del ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza. I feriti per la causa fascista e coloro che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5. — L'esame consterà di una prova scritta e di una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sul seguente programma di aritmetica:

Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale; e inoltre su nozioni elementari di statistica, sulla Carta del Lavoro nonchè sulle seguenti nozioni di diritto pubblico: Potere legislativo e Potere esecutivo, il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

Il concorrente potrà inoltre chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova facoltativa di dattilografia (su macchina Olivetti o Remington o Underwood).

Art. 6. — I candidati avranno comunicazione in tempo utile del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 7. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova facoltativa superata il candidato otterrà un punto di più nella votazione complessiva.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1° del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e 2 del R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305.

Art. 8. — I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di alunno d'ordine, salvo il periodo di prova prescritto per coloro che non si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3680)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.